

Memoria Audizione
VII COMMISSIONE
SENATO
AS 1254

Roma 5 febbraio 2014

Il decreto-legge in esame intende ripristinare la vigenza (legge, 183, art. 4, comma 83 che modifica l'art.8 della legge 122/2010) della deroga per il personale della scuola al blocco stipendiale ripristinata dal D.P.R. 122/2013 che nega ai fini della progressione di carriera il riconoscimento di eventuali scatti stipendiali pagati a partire dal 2011 per effetto di specifiche sessioni negoziali (13 marzo 2013). Peraltro, la proroga al blocco stipendiale ai fini economici per tutto il personale della P. A. nell'anno 2013 e 2014 è stata ribadita dall'ultima legge di stabilità (legge 147/2013, art. 1, comma 453) che livella ancora i valori di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale del 2017 a quelli del 2013, rectius del 2010, così annunciando la volontà del legislatore di prorogare ancora fino a quella data il blocco stesso. **Da qui la proposta emendativa all'art. 1, comma 4.**

L'intervento del legislatore risulta necessario, in primo luogo, perché per il pagamento degli scatti stipendiali maturati dal personale nel 2010 e nel 2011 e per la copertura della progressione stipendiale a regime (per il 2011) si è provveduto ai sensi della normativa vigente all'utilizzo del 30% dei risparmi ricavati dai tagli nel comparto di appartenenza (legge 133/2008, art. 64) e della riduzione delle risorse per servizi aggiuntivi agli studenti come corrisposte nel MOF, il cui fondo è passato da 1.480 milioni del 2010/2011 a 521 milioni effettivamente sbloccati per il 2013/2014. Inoltre, è una presa d'atto della perdita del potere d'acquisto degli stipendi del personale della scuola che se ha avuto un incremento stipendiale del 4,85% per 2006-2007 e del 3,20 per il 2008-2009, cionondimeno non soltanto risulta sotto la media dei dipendenti pubblici di 1,15% ma addirittura di quasi quattro punti percentuali rispetto all'aumento dell'inflazione registrato tra il 2007-2012 all'11,9%. E in tutto questo, non si tiene conto del personale precario che svolge le stesse funzioni del personale di ruolo, nonostante un ultimatum della Commissione europea già scaduto del 20 novembre 2013, che imponeva all'Italia di adeguare la propria normativa entro 60 giorni sul principio di non discriminazione derivato dalla direttiva comunitaria 1999/70, da cui scaturisce **la proposta emendativa all'art. 1, comma 4-ter.** Una volta riconosciuto lo scatto stipendiale al personale precario viene meno la ragione sottesa alla contrattazione collettiva nazionale firmata il 4 agosto 2011 che abolisce il primo gradone stipendiale per i neo-assunti al fine di garantire l'invarianza finanziaria.

La proposta emendativa all'art. 1, comma 1 riprende una previsione normativa (art. 8, legge 122/2010) che consente il riconoscimento stipendiale a eventi straordinari riguardanti la dinamica retributiva quali quelli qualificati come aumento stipendiale per gli anni 2011, 2012 e 2013, per evitare la restituzione di somme relative al beneficio della 1^a e 2^a posizione stipendiale del personale ATA. Tutto ciò malgrado si tratti di somme percepite a seguito di una prestazione lavorativa che eccede il mansionario di base previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e che comunque è legato al superamento di una procedura concorsuale in cui è prevista la frequenza di un apposito corso di formazione e il superamento di una prova conclusiva. Tale personale, in virtù dell'attribuzione della posizione economica, rispetto alle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza, ha svolto degli incarichi specifici che, nell'ambito dei profili professionali hanno comportato l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

L'ultima proposta emendativa all'art. 1, comma 4-bis, alla luce della normativa appena richiamata, intende risolvere il problema del blocco delle risorse aggiuntive destinate ai dirigenti scolastici attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla mancata corresponsione della RIA dei dirigenti scolastici collocati a riposo, che non possono essere annoverati all'interno del blocco contrattuale. A norma dei CCNL dell'Area V, la mancata corresponsione della RIA dei dirigenti scolastici collocati a riposo viene considerata un risparmio di sistema e riutilizzata a favore dei dirigenti scolastici in servizio; i neo dirigenti che sostituiscono quelli andati in pensione, infatti, non godono della RIA. La Nota MIUR del 20 dicembre 2012 quantifica in 36.421.995,48 euro al 1 gennaio 2010 la RIA dei dirigenti ancora in servizio, mentre al 1 settembre 2012 era scesa a 15.798.881,41 euro e alla data odierna sarà ulteriormente diminuita, a seguito degli ulteriori collocamenti a riposo. A regime, il risparmio di sistema sarà quindi pari a 36.421.995,48 euro e tali fondi potranno essere utilizzati in via permanente per le finalità delineate nella proposta emendativa. I risparmi già realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, quantificabili in 25.000.000 di euro, potranno essere utilizzati per la restituzione, una tantum, delle decurtazioni subite in diversi periodi dai dirigenti scolastici delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna.

Emendamento, AS 1204

All'articolo 1, comma 4:

- inserire prima della parola '2014', la parola '2013'
- inserire dopo la lettera 'a), le lettere 'c) e d),'
- inserire, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti parole '*Conseguentemente per l'anno 2014 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge 26 dicembre 2013, n. 147*'.

Emendamento, AS 1204

All'articolo 1, inserire il comma 4-ter.

"4-ter. Sono corrisposti a partire dall'a. s. 2014/2005 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge 312/1980. Per il pagamento delle annualità previste, ciascun anno, sono accantonati 120 milioni di euro dal fondo relativo al miglioramento dell'offerta formativa. Conseguentemente è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola."

Emendamento, AS 1204

All'articolo 1, comma 1, inserire alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti parole:

"E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletato dal personale ATA. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'art.5 comma 1 della Legge 122/2010, da versare al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del MOF per le funzioni aggiuntive del personale ATA ed anche dalle economie derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli aa. ss. 2014/15 2015/16 e 2016/17."

Emendamento, AS 1204

All'articolo 1, inserire il comma 4-bis:

"4-bis. I risparmi derivanti dalla mancata corresponsione della RIA dei dirigenti scolastici collocati a riposo non rientrano nel blocco delle retribuzioni disposto dall'articolo 9 della Legge 122/2010 e sono nei limiti di quanto già realizzato e annualmente contabilizzato, in via permanente, utilizzati per corrispondere la RIA ai neo dirigenti, nella misura di 5.000.000 annui, reintegrare il FUN nella misura di 15.803.305,16 euro annui, integrare il Fondo Regionale per le regioni ove la retribuzione di posizione variabile risulti essere inferiore a quella stabilita in applicazione del CCNL 200/2005. I risparmi già realizzati per la mancata corresponsione della RIA dei dirigenti pensionati a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, vengono utilizzati, in proporzione, per la restituzione delle decurtazioni dello stipendio subite negli anni precedenti dai dirigenti scolastici delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna."